

settembre 2025

# Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

### Settore doganale

- Decisione n. 1/2025 del Comitato per il Commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, del 19 giugno 2025, che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo [2025/39] PUB/2024/1216 - GU L, 2025/39, 29.7.2025
- Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L, 2025/1561, 30.7.2025, ELI PE/28/2025/REV/1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1727 della Commissione, del 5 agosto 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America istituite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 C/2025/5552 - GU L, 2025/1727, 5.8.2025
- Commissione europea - Comunicato del 21 agosto 2025 - UE e USA pubblicano una dichiarazione congiunta sul commercio e gli investimenti transatlantici
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di talune merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di talune merci originarie degli Stati Uniti d'America - COM (2025) 471 final 2025/0261(COD) del 28.08.2025
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla non applicazione dei dazi doganali all'importazione di talune merci - COM (2025) 472 final 2025/0260(COD) del 28.08.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione, dell'8 agosto 2025, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell'origine C/2025/5558 - GU L, 2025/1728, 11.8.2025
- Entra in vigore l'accordo UE-Canada sul reciproco riconoscimento degli AEO - news 1.08.2025
- Comunicazione della Commissione – Documento di orientamento – per il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero C/2025/3588 - GU C, C/2025/4524, 12.8.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506812 - Determina attuativa articoli 61 e 62 D.Lgs 141-2024 - Manifesto merci
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506868 - Determina attuativa articolo 38 D.Lgs 141-2024 - Potere esenzione visite doganali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506866 - Determina attuativa articolo 36 D.Lgs 141-2024 - Visita merce a bordo
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506849 - Determina attuativa articolo 31 D.Lgs 141-2024 - Standard minimi rappresentanza diretta
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale dell'8 agosto 2025 - Prot. 0533731 - Nuove indicazioni sulle modalità di presentazione e gestione delle istanze di consulenza giuridica
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 19/2025 del 29/07/2025 - Prot. 0515430- Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale ai sensi dell'art.179 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Direzione organizzazione e trasformazione digitale- Avviso del 29 luglio 2025 - Adeguamento dei tracciati alla versione EUCDM 6.2
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso dell'8 agosto 2025 - Prova della posizione doganale delle merci (Proof Of Union Status - PoUS)





- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 18.08.2025 - Convenzione PEM - Ucraina: Aggiornamenti sull'accettazione dei certificati EUR.1
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 19 agosto - Aggiornamento regole di ammissibilità per dichiarazioni di importazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 25 agosto - Attuazione sistema di controllo delle importazioni ICS2- Vettori stradali e ferroviari - Deroga temporanea
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n.21/2025 del 27.08.2025 - Art. 39 RE e Circolare 14/2024, lettere B), C) ed E), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti. Istruzioni operative - Fase di attuazione in via sperimentale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 27.08.2025 - NCTS Fase 6

## ► Settore accise

- Legge 30 luglio 2025, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00121) (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2025)
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 30 maggio 2025 - Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2023 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2024 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. (25A04555) (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2025)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 agosto 2025 - Disponibilità ambiente di addestramento per i settori delle accise e prodotti alcolici ed energetici a partire dal 4 agosto.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 20/2025 - prot. n. 0528141.05-08-2025.U - Forniture di energia elettrica per illuminazione pubblica - Applicazione dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 - Determinazione del canone d'imposta - Contabilizzazione e versamento dell'accisa.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot n. 0539368 del 13-08-2025.U - Nuove modalità operative per i procedimenti di autorizzazione all'istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo.





[Decisione n. 1/2025 del Comitato per il Commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, del 19 giugno 2025, che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo \[2025/39\] PUB/2024/1216 - GU L, 2025/39, 29.7.2025](#)

Il Comitato per il Commercio, istituito dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, ha adottato la Decisione n. 1/2025 del 19 giugno 2025, che aggiorna le appendici 2, 2A e 5 dell'Allegato II dell'accordo, in seguito alle modifiche introdotte nel *Sistema Armonizzato (SA)* nel 2022.

Le principali variazioni riguardano l'aggiornamento dell'elenco delle lavorazioni necessarie per conferire il carattere di "prodotto originario" ai materiali non originari. Questi cambiamenti non alterano sostanzialmente le regole di origine già negoziate, ma adeguano la documentazione alle modifiche più recenti delle nomenclature internazionali.

La decisione entrerà in vigore il 60° giorno dalla pubblicazione del provvedimento

---

[Regolamento \(UE\) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il Regolamento \(UE\) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, \(Testo rilevante ai fini del SEE\) GU L, 2025/1561, 30.7.2025, ELI PE/28/2025/REV/1](#)

Il Regolamento (UE) 2025/1561, adottato il 18 luglio 2025, modifica il **Regolamento (UE) 2023/1542** riguardante gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie. Il Regolamento stabilisce che gli operatori economici coinvolti nell'approvvigionamento, lavorazione e commercio di materie prime per la fabbricazione di batterie (come cobalto, grafite naturale, litio e nichel) devono rispettare specifici obblighi di trasparenza e responsabilità.

La modifica principale riguarda il rinvio di due anni, al **18 agosto 2027**, della data di applicazione degli obblighi di diligenza relativi alle batterie, precedentemente fissata al 18 agosto 2025.

La decisione si rende necessaria per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato e alle difficoltà legate alla geopolitica e al riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

---

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1727 della Commissione, del 5 agosto 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America istituite dal Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1564 C/2025/5552 - GU L, 2025/1727, 5.8.2025](#)

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1727 della Commissione Europea, adottato il 5 agosto 2025, sospende l'applicazione delle misure di riequilibrio degli scambi introdotte dal precedente **Regolamento (UE) 2025/1564**. Tali misure erano state adottate per rispondere ai dazi doganali supplementari imposti dagli Stati Uniti su alcuni prodotti importati dall'Unione Europea, tra cui acciaio, alluminio, veicoli e prodotti agricoli.

Questa sospensione avviene a seguito dell'accordo politico tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, raggiunto il 27 luglio 2025, che prevede una riduzione immediata dei dazi sulle importazioni europee negli Stati Uniti, con un'aliquota massima del 15% (tuttavia, le tariffe settoriali su acciaio, alluminio e rame rimangono invariate al 50%).

La Commissione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente le misure di riequilibrio per garantire l'attuazione efficace di questo accordo. Il Regolamento stabilisce che la sospensione è provvisoria, con una revisione periodica per monitorare gli sviluppi delle relazioni commerciali tra le due parti.



Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri.

Sulla medesima tematica: [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso tar 2025 - 70 del 7 agosto 2025: Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1727 della Commissione che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America istituite dal Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1564](#)

---

## [Commissione europea - Comunicato del 21 agosto 2025 - UE e USA pubblicano una dichiarazione congiunta sul commercio e gli investimenti transatlantici](#)

Gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno raggiunto un'intesa preliminare su un accordo quadro commerciale che prevede, tra le misure principali, l'eliminazione da parte dell'UE delle tariffe doganali su tutti i prodotti industriali statunitensi e l'accesso preferenziale per alcuni prodotti agricoli e ittici americani. In cambio, gli Stati Uniti ridurranno le tariffe sui prodotti europei, con un tetto massimo del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'UE, e si impegneranno a garantire condizioni favorevoli su beni come aeromobili, farmaci e componenti industriali. È prevista anche una graduale riduzione dei dazi sulle automobili di origine non preferenziale europea, in coordinamento con la legislazione UE.

Una parte sostanziale dell'accordo riguarda energia e tecnologia: l'Unione europea si impegna ad acquistare gas, petrolio, prodotti nucleari statunitensi e chip per l'intelligenza artificiale.

L'intesa prevede anche un rilancio degli investimenti europei negli Stati Uniti. Inoltre, sarà rafforzata la cooperazione nel settore della difesa, con un aumento significativo delle forniture militari USA verso l'Europa, a beneficio dell'interoperabilità NATO.

Sul fronte normativo, USA e UE si impegnano a riconoscere reciprocamente le proprie regolamentazioni tecniche in diversi settori, a partire dall'automotive e a lavorare su standard comuni per semplificare il commercio. Particolare attenzione è dedicata al superamento di barriere non tariffarie, incluse quelle che ostacolano gli scambi di prodotti alimentari.

Il nuovo quadro affronta anche temi ambientali e sociali. L'UE cercherà di evitare che le sue regole contro la deforestazione penalizzino le esportazioni USA e offrirà maggiore flessibilità per le piccole imprese americane in merito al Carbon Border Adjustment Mechanism. Allo stesso modo, l'UE si impegna a rendere più sostenibili - ma anche meno onerose - le sue direttive su responsabilità e trasparenza aziendale (*CSDDD Corporate Sustainability Due Diligence Directive e CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive*).

L'accordo rafforza infine la collaborazione in ambiti come la cybersicurezza, la protezione della proprietà intellettuale, i diritti dei lavoratori, la lotta al lavoro forzato e la difesa del commercio digitale da nuove forme di tassazione.

L'intesa è pensata come un punto di partenza che potrà espandersi nel tempo includendo altri settori e nuovi strumenti di cooperazione.

Sulla medesima tematica [Commissione europea - Comunicato del 28 agosto 2025: L'UE propone riduzioni tariffarie per attuare l'accordo UE-USA -](#)

La Commissione europea ha presentato due proposte per attuare la dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto 2025. Esse prevedono:

- **Riduzione dei dazi USA** sulle auto e componenti UE dal 27,5% al 15%, con effetto retroattivo dal 1° agosto 2025.
- **Eliminazione di dazi UE** su alcuni beni industriali statunitensi e accesso preferenziale per prodotti ittici e agricoli non sensibili.
- **Impegno degli USA** ad applicare dazi zero o quasi zero su alcune categorie di prodotti (tra cui sughero, aeromobili e parti, farmaci generici e precursori chimici) a partire dal 1° settembre.



[Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di talune merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di talune merci originarie degli Stati Uniti d'America - COM \(2025\) 471 final 2025/0261\(COD\) del 28.08.2025](#)

---

[Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla non applicazione dei dazi doganali all'importazione di talune merci - COM \(2025\) 472 final 2025/0260\(COD\) del 28.08.2025](#)

La Commissione Europea ha pubblicato la bozza del regolamento che modifica il regime dei dazi doganali e delle quote tariffarie per alcune merci originarie degli Stati Uniti. In particolare:

- **Dazi azzerati:** per i prodotti elencati nell'Allegato I, i dazi doganali della Tariffa Doganale Comune saranno ridotti allo 0%.
- **Esenzione dal dazio ad valorem:** per i beni indicati nell'Allegato II non si applicherà la componente ad valorem del dazio, pur restando in vigore il dazio specifico in caso di prezzo d'importazione inferiore al prezzo d'entrata.
- **Quote tariffarie:** per i prodotti dell'Allegato III vengono aperte quote di importazione annuali a dazio preferenziale, gestite dalla Commissione e dagli Stati membri.

La proposta prevede inoltre che la Commissione possa sospendere queste misure se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, ostacolano l'accesso delle imprese europee al loro mercato o qualora le importazioni in volumi elevati minaccino l'industria dell'UE.

Le regole di origine applicabili saranno quelle del Codice Doganale dell'Unione finché non saranno adottate specifiche norme di origine preferenziale.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

---

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1728 della Commissione, dell'8 agosto 2025, che modifica il Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 per quanto riguarda le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell'origine C/2025/5558 - GU L, 2025/1728, 11.8.2025](#)

L'8 agosto 2025, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in relazione alle procedure di rilascio e compilazione delle prove di origine. Questo intervento risponde alla necessità di adeguare le normative alla nuova versione della Convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM), come modificata nel 2023, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

A partire dal 1° gennaio 2025, le norme di origine previste dalla convenzione PEM modificata coesisteranno con quelle della versione originale, applicabili parallelamente per un anno. Ciò implica che gli esportatori dovranno chiarire quale quadro giuridico hanno utilizzato per determinare l'origine delle merci nella dichiarazione del fornitore.

Il Regolamento modifica gli articoli 61 e 62 del Regolamento (UE) 2015/2447, specificando che, fino al 31 dicembre 2025, in caso di mancata precisazione del quadro giuridico, la dichiarazione del fornitore sarà automaticamente considerata come riferita alle norme di origine della convenzione PEM nella sua versione originale.

La Commissione europea ha inoltre modificato le note a piè di pagina degli allegati **22-15, 22-16, 22-17 e 22-18** del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per **chiarire l'applicazione delle norme di origine preferenziale nei casi in cui coesistano più regole applicabili.**



Questa modifica riguarda le **dichiarazioni del fornitore a lungo termine** (allegati 22-15 e 22-16) e quelle **a breve termine** (allegati 22-17 e 22-18), e ha l'obiettivo di garantire **maggiore certezza giuridica** nell'ambito delle regole di origine preferenziale, facilitando al tempo stesso la transizione verso il nuovo quadro normativo.

Il Regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in tutte le fasi della gestione delle prove di origine.

Per approfondimenti si rimanda alla [Tax News Dogane & Accise](#) di gennaio 2025 a pagg- 6 e 7 e alla Tax News [Customs & Excise](#) duties di giugno 2025 a pag.7.

Sulla medesima tematica: [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 18.08.2025 - Entrata in vigore del regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1728 - dichiarazioni del fornitore e prove dell'origine preferenziale PEM](#)

[Pubblicata una copia aggiornata della MATRIX](#). Introdotto l'allegato II, in cui è indicata la lista dei Paesi contraenti che hanno deciso di estendere l'applicazione dell'articolo 7(3) della decisione 1/2023

[Pubblicata trasposizione tecnica delle voci dell'Allegato II dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta, aggiornata secondo il Sistema Armonizzato 2022 \(HS2022\).](#)

Questo strumento è pensato per agevolare le amministrazioni doganali e gli operatori economici nella comprensione delle modifiche apportate alle regole specifiche per prodotto a seguito dell'aggiornamento del sistema di classificazione doganale.

---

### [Entra in vigore l'accordo UE-Canada sul reciproco riconoscimento degli AEO - news 1.08.2025](#)

Dal 1° agosto 2025 è in vigore l'accordo UE-Canada sul reciproco riconoscimento degli *AEO (Authorized Economic Operator)*, che rafforza la cooperazione doganale e migliora la sicurezza e l'efficienza degli scambi commerciali.

L'intesa consente il mutuo riconoscimento tra il programma AEO dell'UE e il) *PIP (Partners in Protection)* canadese, offrendo vantaggi concreti alle aziende:

- sdoganamento più rapido e meno ispezioni grazie a un trattamento prioritario;
- controlli semplificati per partner già riconosciuti come affidabili;
- scambio automatico di dati tra dogane UE e Canada;
- maggiore affidabilità internazionale.

L'accordo si inserisce nel quadro *SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade)* dell'OMD (*Organizzazione Mondiale delle Dogane*) e integra il *CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)*.

---

### [Comunicazione della Commissione – Documento di orientamento – per il Regolamento \(UE\) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero C/2025/3588 - GU C, C/2025/4524, 12.8.2025](#)

La Commissione Europea ha pubblicato un documento di orientamento sul Regolamento (UE) 2023/1115, noto come *EUDR (European Union Deforestation Regulation)*, che disciplina la messa sul mercato e l'esportazione di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Il documento, non vincolante, mira a supportare un'attuazione armonizzata del Regolamento da parte di operatori, commercianti, autorità nazionali e organismi di controllo. Pur non modificando il testo legislativo, fornisce chiarimenti pratici e interpretativi, basati su definizioni condivise a livello internazionale.



La Commissione sottolinea anche l'importanza del principio di proporzionalità, che guida l'applicazione delle norme da parte degli Stati membri.

Ulteriori aggiornamenti potranno seguire con l'evolversi dell'esperienza applicativa del Regolamento.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506812 - Determina attuativa articoli 61 e 62 D.Lgs 141-2024 - Manifesto merci](#)

Con la Determinazione in oggetto, il Direttore Centrale stabilisce nuove disposizioni per la presentazione telematica del manifesto di carico, un documento obbligatorio ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del D. Lgs. 141/2024. A partire dalla sua pubblicazione, l'invio del manifesto avverrà esclusivamente tramite modalità telematiche, utilizzando i servizi **system to system** in modalità **webservices**. Gli operatori economici dovranno accreditarsi ai servizi digitali del portale istituzionale dell'Agenzia delle Dogane.

I dati del manifesto comprendono quelli stabiliti nell'Allegato B del Reg. (UE) 2015/2446 e successive modifiche, incluse le notifiche di arrivo, la presentazione delle merci e la dichiarazione di temporanea custodia, come specificato nell'articolo 2 della Determinazione. Tali dati sono accessibili tramite il servizio **eManifest** nel **Toolbox** del portale ADM.

Quando il manifesto di carico viene convalidato dalla dogana, per le merci in arrivo nel territorio doganale dell'Unione Europea, esso assolve gli adempimenti relativi alla notifica di arrivo, presentazione delle merci e, se necessario, alla dichiarazione di temporanea custodia. Per le merci in uscita, il manifesto consente di adempiere alle formalità di notifica dell'uscita o dell'imbarco nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, come previsto dalla normativa UE.

Sono esentati dalla presentazione del manifesto le **navi da diporto, aeromobili militari e da turismo e le barche da pesca**, ad eccezione dei casi in cui tali mezzi effettuano trasporti commerciali o debbano imbarcare provviste e dotazioni di bordo che richiedano attestazione doganale. Inoltre, aeromobili e navi che operano su rotte regolari di trasporto di linea tra località dell'Unione, e che non richiedono formalità doganali, sono anch'essi esentati.

La presente Determinazione è entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'Agenzia e si applica a tutti gli operatori economici coinvolti nelle operazioni di importazione e esportazione delle merci.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le istruzioni tecniche e il materiale informativo disponibile sul portale istituzionale dell'ADM.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506868 - Determina attuativa articolo 38 D.Lgs 141-2024 - Potere esenzione visite doganali](#)

Con la Determinazione recentemente emanata, il Direttore Centrale ha stabilito le modalità per l'esercizio del potere di disporre l'esenzione dalla visita doganale delle merci, come previsto dall'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 141/2024. Questo provvedimento si applica in casi straordinari di necessità e urgenza, in cui l'intervento delle autorità doganali viene semplificato per far fronte a situazioni eccezionali.

I "casi generali" comprendono eventi come disastri naturali o altre situazioni di emergenza per le quali venga formalmente dichiarato lo stato di emergenza. Nei "casi particolari", l'esenzione può essere concessa per merci ritenute necessarie a fronteggiare situazioni contingenti locali, come la sospensione di attività vitali (es. produzione di energia, approvvigionamento di beni alimentari e farmaci) che potrebbero compromettere l'economia locale o la sicurezza della popolazione.

In seguito alla dichiarazione di emergenza, il Direttore territoriale adotta un provvedimento motivato che definisce i limiti temporali dell'esenzione e le categorie merceologiche o soggetti interessati. Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente agli uffici doganali, alle autorità competenti e agli altri enti coinvolti, come la Guardia di Finanza.

Questa Determinazione è entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia, contribuendo a garantire un trattamento più agile e tempestivo delle merci in situazioni di emergenza.



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506866 - Determina attuativa articolo 36 D.Lgs 141-2024 - Visita merce a bordo](#)

La Determinazione del Direttore Centrale, relativa all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 141/2024, stabilisce le modalità per richiedere il controllo doganale a bordo delle navi, sia prima dello sbarco che dopo l'imbarco. La richiesta deve essere presentata all'ufficio competente prima della dichiarazione doganale, allegando tutta la documentazione necessaria. La procedura è valida solo se la merce è accessibile per il riconoscimento fisico e non riguarda carichi alla rinfusa.

L'istanza deve essere inviata tramite PEC con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza della nave. L'ufficio competente esaminerà la richiesta e comunicherà l'esito, accogliendola o rigettandola in base a criteri specifici, come l'impossibilità di effettuare i controlli necessari o la non accessibilità delle merci.

In caso di accoglimento, la procedura può essere interrotta durante il controllo se non è possibile completarlo, con possibilità di ordinare lo sbarco della merce. I costi per la movimentazione a bordo sono a carico del richiedente.

Questa Determinazione non si applica ad adempimenti doganali non direttamente collegati alla normativa doganale.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 - Prot. 0506849 - Determina attuativa articolo 31 D.Lgs 141-2024 - Standard minimi rappresentanza diretta](#)

A partire dalla pubblicazione della Determinazione in esame, i requisiti per l'abilitazione doganale, come previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 141/2024, sono considerati soddisfatti attraverso il possesso di "standard minimi di competenza" o "qualifiche professionali".

- **Standard minimi di competenza:** si intendono soddisfatti con almeno 300 dichiarazioni doganali effettuate nell'ultimo triennio, di cui almeno 100 nell'ultimo anno. Di queste, il 30% deve riguardare il regime di immissione in libera pratica, escludendo le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di modico valore.
- **Qualifiche professionali:** possono essere soddisfatte con il possesso di un'abilitazione professionale, iscrizione all'albo e un percorso formativo accreditato dall'Agenzia, per il conseguimento della qualifica ai fini AEO, in aggiunta a un titolo di studio in materie giuridiche o in economia.

Per il **mantenimento dei requisiti**, gli abilitati devono effettuare almeno 100 dichiarazioni doganali all'anno e partecipare a corsi di aggiornamento biennali di almeno 30 ore. L'Agenzia delle Dogane può verificare il mantenimento dei requisiti e richiede la comunicazione tempestiva di eventuali modifiche che potrebbero influire sull'abilitazione.

Il provvedimento è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia, in conformità alla legge.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale dell'8 agosto 2025 - Prot. 0533731 - Nuove indicazioni sulle modalità di presentazione e gestione delle istanze di consulenza giuridica](#)

Con la presente Determinazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce **uffici e modalità operative** per la gestione delle **istanze di consulenza giuridica** presentate dai soggetti previsti dall'art. 10-octies della Legge n. 212/2000.

Le **istanze sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo**. In caso di invio a un ufficio non competente, quest'ultimo dovrà trasmetterle tempestivamente alla Direzione corretta, informando il richiedente.

Le richieste, **esenti da bollo**, vanno presentate via **PEC**, raccomandata A/R o consegna a mano, e devono contenere una **dichiarazione di assenza delle cause di inammissibilità** previste dal decreto del Vice Ministro del 24 giugno 2025.

Le risposte saranno comunicate tramite PEC o raccomandata e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

---



## [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 19/2025 del 29/07/2025 - Prot. 0515430- Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale ai sensi dell'art.179 del Regolamento \(UE\) 952/2013 \(Codice Doganale dell'Unione\)](#)

La Circolare 19/2025 disciplina l'introduzione dello sdoganamento centralizzato nazionale, previsto dall'articolo 179 del Regolamento UE 952/2013. Questa procedura consente alle aziende che soddisfano specifici requisiti di centralizzare la presentazione delle dichiarazioni doganali presso un unico ufficio, semplificando e ottimizzando le operazioni per le merci importate.

Un operatore economico autorizzato può presentare la dichiarazione doganale all'ufficio doganale competente, in cui è registrata la sua contabilità principale, anche se le merci si trovano fisicamente in un altro ufficio, sia all'interno dello stesso Stato membro che in un altro Stato dell'UE. Attualmente, questa modalità si applica esclusivamente alle importazioni, ma è previsto che in futuro venga estesa anche ad altri regimi doganali, come le esportazioni.

L'autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato può essere richiesta dalle **aziende AEO** (Operatore Economico Autorizzato), che operano in Italia e desiderano semplificare il processo di presentazione delle dichiarazioni doganali. Queste imprese devono avere la contabilità principale in un determinato ufficio doganale, che diventerà l'**ufficio di controllo** (*Supervising Customs Office SCO*). L'**ufficio di presentazione** (*Presentation Customs Office PCO*), invece, si occupa di eseguire i controlli fisici delle merci.

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve presentare l'istanza tramite il **Trader Portal** del sistema **Customs Decision System (CDS)**, specificando l'eventuale tipo di rappresentanza utilizzata, la tipologia di merci oggetto delle procedure doganali richieste, i luoghi e gli uffici doganali di presentazione della merce. L'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'**Ufficio Regimi e procedure doganali**. Una volta ricevuta la domanda, questo ufficio avvia una verifica per confermare che l'operatore economico soddisfi tutti i requisiti necessari.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'operatore può presentare la dichiarazione doganale all'Ufficio di controllo (SCO), che si occupa di verificare i rischi, riscuotere i diritti doganali e, se necessario, chiedere integrazioni alla documentazione.

Il pagamento dei diritti doganali può avvenire tramite **dilazione di pagamento**, a condizione che l'operatore sia stato autorizzato e abbia fornito le garanzie necessarie.

In caso di esito conforme, la merce è svincolabile. In caso di difformità, l'ufficio che rileva materialmente l'irregolarità procede alla redazione del *processo verbale di constatazione (PVC)*.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura della Circolare.

---

## [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Direzione organizzazione e trasformazione digitale- Avviso del 29 luglio 2025 - Adeguamento dei tracciati alla versione EUCDM 6.2](#)

Nell'ambito delle normative doganali europee, è stato annunciato l'adeguamento dei tracciati per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione alla versione 6.2 **dell'European Customs Data Model (EUCDM)**. Questo cambiamento, previsto dal Regolamento Delegato UE 2015/2446 e successive modifiche, ha come obiettivo quello di semplificare le procedure doganali, rafforzare la lotta alle frodi e migliorare l'interoperabilità tra i sistemi doganali europei.

L'adeguamento permetterà di integrare nuove semplificazioni, facilitando così il commercio internazionale legale. Inoltre, l'implementazione della versione 6.2 si rende necessaria per garantire la piena compatibilità con altri sistemi europei, come quelli legati al **Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)**.

I nuovi tracciati sono già disponibili nel "**Toolbox**" dal 25 luglio 2025. I test in ambiente di addestramento inizieranno il 22 settembre 2025, mentre l'introduzione graduale dei nuovi tracciati in ambiente di produzione avverrà a partire dal 15 dicembre 2025.



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso dell'8 agosto 2025 - Prova della posizione doganale delle merci \(Proof Of Union Status - PoUS\)](#)

A partire dal 15 agosto 2025, ha preso avvio la fase 2 del progetto "Proof of Union Status" (PoUS), che consente, nel settore marittimo, l'uso della formalità CGM (*Customs goods manifest*) come prova della posizione doganale delle merci unionali, tramite l'EMSWe (*European Maritime Single Window environment*).

In questa fase, gli operatori economici potranno utilizzare modalità alternative al sistema CGM system-to-system, come la modalità user-to-system, fino al completamento delle interfacce marittime nazionali (*National Maritime Single Window NMSW*). In alternativa, sarà ancora possibile utilizzare i documenti T2L/T2LF digitalizzati, già attivi dalla fase 1 del PoUS, avviata il 1° marzo 2024.

Gli operatori con autorizzazione RSS (*Regular Shipping Service*) continueranno ad avere accesso a procedure semplificate per il trasporto marittimo regolare, mentre chi utilizza la modalità CGM user-to-system dovrà utilizzare il codice "EU" nel campo <ITAAltreTipologie> al posto del campo <MRNFromPOUS>.

Per gli emittenti autorizzati con ACP (*Authorized Customs Professional*), saranno previste ulteriori semplificazioni, tra cui la possibilità di utilizzare i manifesti merci in arrivo senza ricorrere al sistema PoUS.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 18.08.2025 - Convenzione PEM - Ucraina: Aggiornamenti sull'accettazione dei certificati EUR.1](#)

L'avviso del 18 agosto, diffuso dall'Agenzia delle Dogane, fornisce un aggiornamento sull'applicazione della Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali pan-euro-mediterranee con l'Ucraina.

Con la Decisione n. 2/2024, entrata in vigore in Ucraina il 23 maggio 2025, vengono introdotte modifiche rilevanti riguardo all'accettazione dei certificati di circolazione EUR.1. In particolare, i certificati emessi per merci importate in Ucraina tra il 1° gennaio e il 22 maggio 2025 - inizialmente non accettati - possono ora essere riconosciuti validi, purché in corso di validità al momento della presentazione in dogana.

La nuova disposizione si applica sia ai certificati emessi secondo le precedenti regole di origine, sia a quelli rilasciati sulla base delle regole rivedute, a condizione che rispettino i criteri di permeabilità previsti.

Inoltre, è prevista la possibilità di rilascio retroattivo dei certificati EUR.1 per le merci esportate nello stesso periodo.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 19 agosto - Aggiornamento regole di ammissibilità per dichiarazioni di importazione](#)

In data 19 agosto, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato le nuove regole di ammissibilità per le dichiarazioni di importazione, efficaci dal 15 settembre 2025, in conformità con il tracciato di sorveglianza "UCC full".

Le principali modifiche riguardano:

- **Massa netta:** per i codici TARIC inclusi nella *Codelist CL606* la massa netta può essere pari o superiore a zero; per tutti gli altri codici deve essere positiva. Valori non conformi comporteranno il rifiuto della dichiarazione.
- **Paese di destinazione:** è obbligatorio indicare il codice ISO di uno Stato membro UE; non è più consentito l'uso del codice generico "EU".
- **Unità di misura e qualificatore:** in caso di importo dichiarato, l'unità di misura deve essere EUR; per quantità, l'unità deve rispettare la *Codelist CL349*.
- **Autorizzazioni BOI (Binding Origin Information) /BTI (Binding Tariff Information):** deve esserci coerenza tra il tipo di autorizzazione dichiarato e i relativi campi identificativi; eventuali incongruenze determineranno il rifiuto.



Gli operatori economici sono pertanto invitati ad adeguare tempestivamente le proprie procedure, al fine di garantire la corretta accettazione delle dichiarazioni a partire dalla data indicata.

---

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 25 agosto - Attuazione sistema di controllo delle importazioni ICS2- Vettori stradali e ferroviari - Deroga temporanea](#)

La Commissione Europea ha comunicato agli Stati membri la possibilità di richiedere una deroga temporanea per l'attuazione del sistema di controllo delle importazioni ICS2 Release 3, prevista inizialmente dal 1° settembre 2025. Alcuni Paesi hanno usufruito di questa deroga per permettere una transizione più graduale agli operatori del trasporto su strada e ferrovia, estendendo il termine al 31 dicembre 2025.

Dal 1° gennaio 2026, tutti i vettori stradali e ferroviari dovranno obbligatoriamente utilizzare ICS2 per l'invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) per le merci in ingresso nell'Unione Europea. Non saranno ammesse ulteriori proroghe, pertanto gli operatori sono invitati ad adeguarsi entro la fine dell'anno.

Per gli Stati membri che non hanno richiesto deroghe la dichiarazione sommaria di entrata dovrà essere presentata, a partire dal 1° settembre 2025, esclusivamente tramite ICS2.

---

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n.21/2025 del 27.08.2025 - Art. 39 RE e Circolare 14/2024, lettere B\), C\) ed E\), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti. Istruzioni operative - Fase di attuazione in via sperimentale](#)

Con la Circolare n. 21/2025 del 27 agosto 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia una fase sperimentale per l'attuazione dell'art. 29 del Regolamento Esecutivo (UE) 2447/2015, in continuità con quanto previsto dalla Circolare n. 14/2024. Tale disposizione prevede che, nell'ambito dei procedimenti di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali, le autorità competenti possano tener conto delle conclusioni formulate da esperti indicati dal richiedente, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 39 del Codice Doganale dell'Unione (CDU):

- **lett. b):** sistema di gestione delle scritture commerciali
- **lett. c):** solvibilità finanziaria
- **lett. e):** standard di sicurezza

a condizione che i professionisti coinvolti non risultino collegati al richiedente, come stabilito dall'art. 127 del medesimo Regolamento.

La Circolare introduce una procedura che consente agli **operatori economici** di allegare alle istanze di autorizzazione doganale le "**conclusioni degli esperti**", a supporto della verifica dei requisiti richiesti. Gli esperti devono essere **professionisti iscritti da almeno tre anni** ad un ordine o albo (es. spedizionieri doganali, commercialisti, revisori, avvocati) e in possesso di requisiti specifici, come la formazione aggiornata e l'assenza di collegamenti con il richiedente (ai sensi dell'art. 127 RE).

In questa fase sperimentale, le conclusioni saranno considerate in via prioritaria per i **requisiti di cui alle lettere b) ed e)**. Per quanto riguarda il requisito di **solvibilità (lett. c)**, la metodologia sarà definita successivamente da un apposito gruppo di lavoro.

La misura intende favorire una maggiore collaborazione **tra settore pubblico e professionisti**, semplificando i procedimenti istruttori e promuovendo la **compliance cooperativa** tra imprese e amministrazione doganale. Resta ferma la competenza esclusiva dell'ADM nell'adozione delle decisioni, nonché la facoltà di eseguire verifiche ulteriori sulla documentazione fornita.

Per maggiori dettagli e per la modulistica necessaria, si invita a consultare la Circolare.

---



## [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 27.08.2025 - NCTS Fase 6](#)

A partire dal 1° settembre 2025 è entrata in vigore la **Fase 6 del sistema NCTS** (*New Computerised Transit System*), con l'integrazione al progetto **ICS2** (*Import Control System 2*) per rafforzare i controlli di sicurezza sui dati delle dichiarazioni doganali di transito.

Due le modalità operative previste:

- **Opt-in:** dichiarazione unica di transito con dati *ENS* (*Entry Summary Declaration*);
- **Opt-out:** dichiarazioni separate per transito (NCTS) e ENS (ICS2).

**L'Italia adotterà la modalità opt-out**, obbligando gli operatori a presentare due dichiarazioni distinte: una per il transito e una per la dichiarazione sommaria di entrata, gestite separatamente a livello nazionale.

Tra le novità tecniche:

- blocco dei messaggi Dx contenenti dati ENS non ammessi in modalità opt-out;
- nuovo messaggio **IE119** per consentire all'ufficio di transito di rifiutare, se motivato, l'attraversamento della frontiera;
- aggiornamenti ai messaggi **IE043/IE044** utilizzati nell'ambito della procedura semplificata del destinatario autorizzato.

Le problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio di assistenza online "ADM Assistenza online - Contatti"

---



[Legge 30 luglio 2025, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. \(25G00121\) \(GU Serie Generale n.177 del 01-08-2025\)](#)

Il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, contenente direttive in materia fiscale, è stato convertito in Legge n.108 del 30 luglio 2025, ed è in vigore dal 02 agosto 2025.

Per le novità introdotte in materia di accise, si rinvia alla [Tax BDO Customs & Excise Duties News](#) del mese di luglio (pag. 10).

[Il testo del suddetto decreto coordinato con la legge di conversione](#), presenta modifiche formali agli artt. 7 (Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel) e 11 (Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise).

Si consiglia di consultare il testo integrale della Legge per ulteriori dettagli e chiarimenti.

---

[Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 30 maggio 2025 - Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2023 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2024 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano \(OCSIT\) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. \(25A04555\) \(GU Serie Generale n.189 del 16-08-2025\)](#)

Il presente decreto, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 16 agosto 2025, disciplina la determinazione dei contributi a carico dei soggetti obbligati per il funzionamento dell'*Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)*.

- Contributi 2023:
  - Contributo a consuntivo: € 85.447.390;
  - Conguaglio a favore dei soggetti obbligati: € 69.610 rispetto al versamento provvisorio già effettuato;
  - Ripartizione: quota fissa (€ 50 per soggetto) + quota variabile (€ 1,942974 per tonnellata di prodotto petrolifero immesso in consumo nel 2022).
- Contributi 2024:
  - Contributo provvisorio: € 110.354.000;
  - Pagamento in rate mensili proporzionate alle tonnellate di prodotti energetici immessi in consumo nel 2023, salvo conguaglio;
  - Il pagamento non è dovuto dai soggetti con obblighi di pagamento inferiori a € 1.000 mensili/complessivi.

Il decreto, in vigore dal 17 agosto 2025 .

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo del Decreto.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 agosto 2025 - Disponibilità ambiente di addestramento per i settori delle accise e prodotti alcolici ed energetici a partire dal 4 agosto.](#)

Con l'avviso in trattazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della definizione degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell'Agenzia e nelle more del perfezionamento degli atti che ne definiscono la relativa competenza territoriale ha annunciato la disponibilità dell'ambiente di addestramento per i settori delle accise, in particolare per i prodotti alcolici ed energetici.

Inoltre, al fine di consentire i test sui sistemi degli Operatori Economici, è stata comunicata l'introduzione di nuovi codici ufficio (*Tabella TA03 - Tabella Uffici*), validi in ambiente di validazione, con decorrenza dal 4 agosto.

Per maggiori dettagli, si invita alla consultazione dell'avviso completo.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 20/2025 - prot. n. 0528141.05-08-2025.U - Forniture di energia elettrica per illuminazione pubblica - Applicazione dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 - Determinazione del canone d'imposta - Contabilizzazione e versamento dell'accisa.](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con la Circolare n. 20 del 05.08.2025, ha chiarito il campo di applicazione dell'art. 55 co. 3 del D. Lgs. n. 504/1995 concernente l'accisa gravante sull'energia elettrica usata per l'illuminazione pubblica.

La Circolare si concentra in particolare sulla determinazione dell'imposta per le "forniture di energia elettrica a cottimo" presenti negli impianti di illuminazione pubblica realizzati in tempi risalenti e non provvisti di strumenti di misura e che richiederebbero significativi interventi modificativi degli impianti.

Per tali tipi di impianti privi di contatore è possibile applicare un regime forfettario.

Per garantire un iter procedurale chiaro e uniforme tra tutte le parti coinvolte, l'ADM ha stabilito che i Comuni dovranno inviare una richiesta di revisione del canone al fornitore di energia, includendo le informazioni indicate nella circolare.

La richiesta dovrà essere inviata anche al distributore e all'Ufficio delle Dogane competente. Successivamente, il fornitore (che è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa) dovrà rivolgersi all'Ufficio delle Dogane per ottenere l'autorizzazione alla revisione del canone e stipulare una convenzione che definisca: le ore annue di funzionamento e la potenza impegnata dell'impianto.

Per quanto riguarda la Dichiarazione di energia elettrica:

- gli importi derivanti dall'applicazione di tale canone devono essere inseriti nel *quadro M*;
- la liquidazione dell'accisa nel *quadro P*;
- la contabilizzazione nel *quadro Q* (poiché riferiti ad un unico utilizzo (illuminazione pubblica) in luoghi diversi dalle abitazioni).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo della Circolare.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot n. 0539368 del 13-08-2025.U - Nuove modalità operative per i procedimenti di autorizzazione all'istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo.](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'Informativa pubblicata il 13 agosto 2025, ha indicato nuove modalità operative volte a delocalizzare alcune fasi istruttorie, seguendo un criterio di prossimità territoriale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione, in particolare attraverso processi di digitalizzazione.

Al centro di questa riorganizzazione, soprattutto in riferimento ai depositi fiscali per la gestione dei tabacchi, vi è la revisione delle procedure relative a:

- rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione e la gestione dei depositi;
- trasferimento di sede o di titolarità;
- variazione e chiusura, con particolare attenzione alla fase di ricezione delle istanze.

Per quanto concerne la digitalizzazione (uso prioritario della PEC e assolvimento dell'imposta di bollo), si rinvia alla [Tax BDO Customs & Excise Duties News](#) del mese di giugno (pag. 10), riportante le maggiori novità della Circolare n. 11/2025. Sul sito ADM, unitamente all'informativa, sono stati pubblicati i [23 modelli editabili di istanza](#).

Le nuove procedure di esecuzione sono distinte in base alla tipologia di deposito:

- depositi di prodotti soggetti ad accisa (art. 2 del D.M. n. 67/1999);
- depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo (artt. 62-quater, 62- quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995);
- di chiusura definitiva e cancella il deposito dall'elenco dei soggetti autorizzati.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura dell'informativa e la presa visione dei relativi allegati.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 10 settembre 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews  
e altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

